



Regione Siciliana



**Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari
Dipartimento degli interventi per la pesca**

BANDO DI ATTUAZIONE

ASSE IV, MISURA 4.1

DEL FONDO EUROPEO DELLA PESCA

Sviluppo sostenibile delle zone di pesca

(artt. 43, 44 e 45 del regolamento CE 1198/2006)



INDICE

1. Premessa.....	3
2. Finalità dell'Asse IV	3
3. Articolazione dell'Asse prioritario IV.....	4
4. Interventi ammissibili.....	6
5. Soggetti attuatori	12
6. Requisiti di ammissibilità.....	12
7. Area territoriale di attuazione.....	13
8. Definizione della strategia di sviluppo locale	14
9. Modalità e termini di presentazione delle candidature.....	15
10. Documentazione richiesta	15
11. Criteri di selezione	16
12. Spese ammissibili.....	19
13. Quantificazione delle risorse dell'Asse IV e intensità dell'aiuto.....	21
14. Valutazione ed istruttoria delle istanze.....	23
15. Concertazione e approvazione definitiva del PSL	24
16. Tempi e modalità di esecuzione dei progetti.....	25
17. Varianti.....	26
18. Proroghe	27
19. Informativa	27
20. Riferimenti normativi.....	27
21. Disposizioni finali	28
22. Documentazione allegata	28

**BANDO DI ATTUAZIONE
ASSE IV, MISURA 4.1
DEL FONDO EUROPEO DELLA PESCA**

**Sviluppo sostenibile delle zone di pesca
(artt. 43, 44 e 45 del regolamento CE 1198/2006)**

1. Premessa

L'Asse IV del Fondo Europeo per la Pesca (FEP) si differenzia dagli altri Assi in quanto è incentrato sulle zone di pesca (è intitolato "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca") piuttosto che sul settore della pesca. Per accedere ai finanziamenti stanziati dal FEP per l'Asse IV occorre rispettare tre condizioni di base:

- a) definizione di una zona locale conformemente ai requisiti europei e nazionali;
- b) creazione di un gruppo o partenariato locale (Gruppo di Azione Costiera o GAC) che comprende gli attori principali in quella determinata zona di pesca;
- c) messa a punto e attuazione da parte del partenariato, unitamente alle collettività locali, di una strategia locale di sviluppo per quella zona.

La zona costituisce pertanto la base comune per la formazione del partenariato, l'elaborazione della strategia e l'attuazione delle attività proposte. La strategia e le attività finanziate devono essere strettamente correlate alle caratteristiche, condizioni ed esigenze della zona di pesca. Fondamentalmente, è la zona stessa (e non i singoli progetti) a divenire soggetto ed oggetto delle sovvenzioni pubbliche ed è chi vive e lavora in tali zone a decidere sulle priorità e sui progetti da sostenere.

2. Finalità dell'Asse IV

Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 43, 44 e 45 del regolamento CE 1198/06 l'Asse IV del FEP è volto a:

- a) preservare e incrementare l'occupazione nelle zone di pesca sostenendo la diversificazione o la ristrutturazione economica e sociale nelle zone confrontate a problemi socioeconomici connessi ai mutamenti nel settore della pesca;
- b) mantenere la prosperità economica e sociale di tali zone e aggiungere valore ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- c) promuovere la qualità dell'ambiente costiero;
- d) promuovere la cooperazione nazionale e transnazionale tra le zone di pesca.

3. Articolazione dell'Asse prioritario IV

L'attuazione degli obiettivi della politica comune della pesca ha avuto notevoli ripercussioni sul tessuto sociale ed economico di numerose comunità di pescatori fortemente dipendenti dalla pesca.

Il finanziamento di azioni in materia di sviluppo sostenibile e miglioramento della qualità della vita nelle zone di pesca si inserisce in una strategia globale di sostegno che considera prioritarie le implicazioni socioeconomiche derivanti dall'attuazione degli obiettivi della politica comune della pesca.

In linea con gli obiettivi e le priorità stabilite nel programma operativo, gli aiuti concessi si articolano secondo due linee direttrici:

- attuazione di strategie di sviluppo locale a favore di tutte le zone di pesca che dimostrano la volontà e la capacità di concepire ed attuare una strategia di sviluppo integrata e sostenibile, comprovata dalla presentazione di un piano di sviluppo, fondata su un partenariato rappresentativo. La strategia di sviluppo locale si propone di contribuire ad innescare processi che siano duraturi nel tempo e capaci di rendere maggiormente competitive le aree dipendenti dalla pesca. In tale contesto, è data priorità alle iniziative dirette a rafforzare la competitività delle zone di pesca, a favorire la diversificazione delle attività mediante la promozione della pluriattività dei pescatori, sostenendo le infrastrutture ed i servizi per la piccola pesca e il turismo a favore delle piccole comunità che vivono di pesca;
- attuazione della cooperazione interregionale e transnazionale tra gruppi delle zone di pesca e realizzazione di progetti di cooperazione interregionale con l'obiettivo di favorire lo scambio di esperienze e di migliori pratiche.

Gli interventi devono presentare un interesse comune ovvero:

- a) contribuire all'interesse di un gruppo di beneficiari o della popolazione in generale;
- b) avere un ambito più vasto delle misure adottate da imprese private;
- c) avere l'obiettivo di migliorare i servizi offerti.

Obiettivi e azioni dell'Asse IV del FEP

Obiettivo Generale	Obiettivi specifici	Azioni ammissibili (Art. 44 del Regolamento (CE) 1198/2006)
S V I L U P P O S O S T E N I B I L E D E L L E Z O N E D I P E S C A	1. Mantenere la prosperità economica e sociale di tali zone e aggiungere valore ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura.	<ul style="list-style-type: none"> - Sostenere le infrastrutture e i servizi per la piccola pesca e il turismo a favore delle piccole comunità che vivono di pesca; - Aggiungere valore ai prodotti della pesca.
	2. Preservare e incrementare l'occupazione nelle zone di pesca sostenendo la diversificazione o la ristrutturazione economica e sociale nelle zone che devono affrontare problemi socioeconomici connessi ai mutamenti nel settore della pesca.	<ul style="list-style-type: none"> - Rafforzare la competitività delle zone di pesca; - Ristrutturare e riorientare le attività economiche, in particolare promuovendo l'ecoturismo, senza determinare però un aumento dello sforzo di pesca; - Diversificare le attività mediante la promozione della pluriattività dei pescatori, creando posti di lavoro aggiuntivi all'esterno del settore della pesca.
	3. Promuovere la qualità dell'ambiente costiero.	<ul style="list-style-type: none"> - Tutelare l'ambiente nelle zone di pesca per conservarne l'attrattiva; - Rivitalizzare e sviluppare le località e i paesi costieri con attività di pesca e preservare e migliorare il patrimonio naturale e architettonico; - Recuperare il potenziale produttivo nel settore della pesca, se danneggiato da calamità naturali o industriali.
	4. Promuovere la cooperazione nazionale e transnazionale tra le zone di pesca.	<ul style="list-style-type: none"> - Promuovere la cooperazione interregionale e transnazionale tra gruppi delle zone di pesca, soprattutto mediante l'istituzione di reti e la diffusione delle migliori pratiche.
	5. Acquisire competenze e agevolare la preparazione e l'attuazione di una strategia di sviluppo locale.	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisire competenze e agevolare la preparazione e l'attuazione di una strategia di sviluppo locale.
	6. Contribuire alle spese operative dei gruppi.	<ul style="list-style-type: none"> - Contribuire alle spese operative dei gruppi.

4. Interventi ammissibili

OBIETTIVO 1

Mantenere la prosperità economica e sociale nelle zone di pesca e aggiungere valore ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura

Misura 4.1 Prodotti e servizi

Rientrano in questa misura tutte le azioni finalizzate al sostegno dei servizi per la pesca, l'acquacoltura e il turismo. Un particolare impulso potrà riguardare la valorizzazione dei prodotti ittici locali mediante l'integrazione di filiera tra la pesca, la lavorazione, la trasformazione e commercializzazione, anche coniugando le possibilità di sviluppo con fiere e manifestazioni enogastronomiche, e con servizi permanenti sul territorio quale la ristorazione e l'ospitalità turistica anche integrate tra loro.

Tipologie di intervento coerenti con la misura

- a) commercializzazione: azioni di commercializzazione integrata dei prodotti ittici, turistici ed artigianali, volti anche al recupero e/o alla tutela di antichi mestieri legati al mare;
- b) azioni integrate intrasettoriali e intersettoriali: studi e progetti relativi alla filiera ittica, oppure orizzontali rispetto a più filiere produttive finalizzati all'introduzione di prodotti/servizi e processi produttivi innovativi;
- c) sviluppo di formule organizzative a carattere collettivo: studio, pianificazione e realizzazione di esperienze pilota mirate a promuovere nuove forme organizzative, soprattutto nel settore della piccola pesca e dell'acquacoltura (es. consorzi d'area per l'erogazione di servizi ecc.);
- d) qualificazione dell'offerta: azioni di valorizzazione dei prodotti e del territorio anche attraverso realizzazione di marchi di qualità;
- e) realizzazione e diffusione di materiale illustrativo e promozionale.

Quantificazione delle risorse e misura del contributo

Le risorse finanziarie assegnate agli interventi di cui alla presente misura saranno oggetto di determinazioni da parte dei GAC.

L'ammontare massimo del contributo pubblico concedibile per singolo progetto sarà oggetto di determinazione da parte dei GAC su precise indicazioni del Dipartimento regionale degli Interventi per la Pesca (O.I.) in coerenza all'allegato II del regolamento (CE) 1198/2006.

Soggetti beneficiari della misura

L'individuazione dei soggetti beneficiari sarà oggetto di determinazione da parte dei GAC all'interno dei singoli bandi di attuazione della misura in coerenza con quanto indicato nei documenti attuativi del programma operativo FEP 2007-2013. Per quanto attiene agli

interventi non assimilabili alle misure del FEP, i beneficiari saranno individuati dal GAC in coerenza alla tipologia di intervento e alla strategia del Piano.

I beneficiari devono essere compresi nel territorio del GAC.

OBIETTIVO 2

Preservare e incrementare l'occupazione nelle zone di pesca sostenendo la diversificazione o la ristrutturazione economica e sociale nelle zone che devono affrontare problemi socio-economici connessi ai mutamenti nel settore della pesca

Misura 4.2 Qualità della vita/diversificazione

La misura punta a rafforzare la competitività delle zone di pesca favorendo lo sviluppo della pluriattività da parte dei pescatori creando posti di lavoro aggiuntivi e riconvertendo gli addetti verso nuove attività esterne al settore della pesca. Un particolare impulso potrà essere dato all'ecoturismo: i progetti non devono prevedere un aumento dello sforzo di pesca.

Tipologie di intervento coerenti con la misura

- a) recupero e adeguamento di strutture dedicate all'attività di pesca e acquacoltura per lo sviluppo dell'attività ricettiva;
- b) adeguamento imbarcazioni per l'attività di pescaturismo;
- c) acquisizione di consulenze specialistiche per lo sviluppo dell'ecoturismo nella fascia costiera;
- d) realizzazione di punti di sosta, di didattica e di ristoro attrezzati;
- e) acquisizione di servizi di consulenza specialistica per la progettazione, organizzazione e promozione dell'offerta congiunta delle attività turistiche, ricreative e culturali del settore ittico;
- f) messa in rete e promozione congiunta dell'offerta ricettiva, ricreativa e culturale del territorio, nonché degli eventi e manifestazioni che vi trovano ospitalità;
- g) realizzazione e diffusione di materiale illustrativo e promozionale.

Quantificazione delle risorse e misura del contributo

Le risorse finanziarie assegnate agli interventi di cui alla presente misura saranno oggetto di determinazioni da parte dei GAC.

L'ammontare massimo del contributo pubblico concedibile per singolo progetto sarà oggetto di determinazione da parte dei GAC su precise indicazioni del Dipartimento regionale degli Interventi per la Pesca (O.I.) in coerenza all'allegato II del regolamento (CE) 1198/2006.

Soggetti beneficiari della misura

L'individuazione dei soggetti beneficiari sarà oggetto di determinazione da parte dei GAC all'interno dei singoli bandi di attuazione della misura in coerenza con quanto indicato nei

documenti attuativi del programma operativo FEP 2007-2013. Per quanto attiene agli interventi non assimilabili alle misure del FEP, i beneficiari saranno individuati dal GAC in coerenza alla tipologia di intervento e alla strategia del Piano.

I beneficiari devono essere compresi nel territorio del GAC.

OBIETTIVO 3

Promuovere la qualità dell'ambiente costiero

Misura 4.3 Valorizzazione e gestione della fascia costiera

Sono ammissibili gli interventi volti alla tutela della fascia costiera delle zone di pesca per conservarne l'attrattività, sviluppare le località e le frazioni costiere, i borghi marinari con accentuata presenza di attività di pesca e acquacoltura. Preservare e migliorare il patrimonio naturale e architettonico. Recuperare il potenziale produttivo del settore ittico se danneggiato da calamità naturali.

Tipologie di intervento coerenti con la misura

- a) qualificazione del patrimonio culturale ed ambientale: interventi di tipicizzazione architettonica e paesaggistica, interventi di recupero delle tradizioni e delle identità culturali locali legate al mare, recupero dei borghi marinari;
- b) interventi volti alla fruizione integrata della fascia costiera: azioni di valorizzazione dell'ambiente e delle risorse costiere anche a finalità turistica, sportiva e ricreativa (es. centri visita, azioni di sviluppo delle strutture museali, sentieristica, ripristino aree, incluse le vie di accesso e di sosta delle imbarcazioni da pesca, ovvero spazi del territorio terrestre prospiciente il mare anche in caso di emergenze ambientali);
- c) azioni volte al recupero del potenziale produttivo nel settore della pesca, se danneggiato da calamità naturali o industriali (eventi riconosciuti tali attraverso apposito atto formale);
- d) azioni a favore della tutela ambientale: iniziative di educazione ambientale e alimentare, azioni innovative di sviluppo dell'uso di fonti energetiche rinnovabili, di promozione del risparmio energetico e del recupero e riuso dei rifiuti, iniziative di sostegno alla certificazione ambientale;
- e) spazi ed attività sportive e per il tempo libero;
- f) realizzazione e diffusione di materiale illustrativo e promozionale.

Quantificazione delle risorse e misura del contributo

Le risorse finanziarie assegnate agli interventi di cui alla presente misura saranno oggetto di determinazioni da parte dei GAC.

L'ammontare massimo del contributo pubblico concedibile per singolo progetto sarà oggetto di determinazione da parte dei GAC su precise indicazioni del Dipartimento regionale degli Interventi per la Pesca (O.I.) in coerenza all'allegato II del regolamento (CE) 1198/2006.

Soggetti beneficiari della misura

L'individuazione dei soggetti beneficiari sarà oggetto di determinazione da parte dei GAC all'interno dei singoli bandi di attuazione della misura in coerenza con quanto indicato nei documenti attuativi del programma operativo FEP 2007-2013. Per quanto attiene agli interventi non assimilabili alle misure del FEP, i beneficiari saranno individuati dal GAC in coerenza alla tipologia di intervento e alla strategia del Piano.

I beneficiari devono essere compresi nel territorio del GAC.

OBIETTIVO 4

Promuovere la cooperazione nazionale e transnazionale tra le “zone di pesca”

Misura 4.4 Promozione della cooperazione

Sono ammissibili a questo obiettivo gli interventi volti a promuovere la cooperazione interregionale e transnazionale tra gruppi delle zone di pesca, soprattutto mediante l'istituzione di reti informative e la diffusione delle migliori pratiche.

Sono quindi ammissibili gli interventi diretti a instaurare i primi contatti tra i gruppi, una migliore conoscenza reciproca dei rispettivi contesti territoriali, a sviluppare programmi di cooperazione, a sostenere la gestione operativa dei rapporti di cooperazione instaurati.

Tipologie di intervento coerenti con la misura

La misura è finalizzata a promuovere la cooperazione transnazionale e interregionale tra gruppi delle zone di pesca, soprattutto mediante l'istituzione di reti e la diffusione delle migliori pratiche (lett. h, par. 1 art. 44 del Reg. CE 1198/06).

Nello specifico la misura è volta a:

- collegare il contesto locale ad un contesto più ampio;
- consentire il raggiungimento della massa critica necessaria a garantire la vitalità di un progetto;
- permettere il superamento di taluni vincoli strutturali insiti nella dimensione locale ed altrimenti difficilmente superabili.

Attraverso la Cooperazione, dunque, si vuole favorire la circolazione delle informazioni, degli *acquis* metodologici, la trasferibilità delle strategie adottate, il confronto tra aree nazionali ed extranazionali per favorire l'adozione di soluzioni.

Nell'ambito di tale misura sono ammissibili le seguenti azioni:

- cooperazione interregionale tra più territori appartenenti allo Stato italiano;
- cooperazione transnazionale tra più territori appartenenti a differenti Stati membri dell'Unione Europea.

Quantificazione delle risorse e misura del contributo

Le risorse finanziarie assegnate agli interventi di cui alla presente misura sono individuate dal GAC nel PSL.

L'ammontare massimo del contributo pubblico concedibile è pari al 100%.

Soggetti beneficiari della misura

I GAC della Regione Sicilia.

OBIETTIVO 5

Acquisire competenze e agevolare la preparazione e l'attuazione di una strategia di sviluppo locale

Misura 4.5 Formazione, assistenza tecnica e divulgazione

Sono ammissibili azioni volte alla partecipazione del personale e dei collaboratori del GAC ad iniziative formative e di assistenza tecnica per la corretta ed efficace attuazione del PSL, azioni di informazione e sensibilizzazione della popolazione del GAC sulla strategia di sviluppo locale e su quella di sviluppo socio-economico.

Tipologie di intervento coerenti con la misura

Il GAC potrà realizzare attività di animazione sul territorio di intervento al fine di dare la massima promozione e condivisione delle strategie di sviluppo che intende sostenere.

Nell'ambito di tale misura sono ammissibili le seguenti azioni:

- definizione della strategia di sviluppo locale;
- animazione sul territorio, successivi all'elaborazione del PSL;
- formazione del personale del GAC.

Relativamente all'acquisizione delle competenze potrà essere finanziata la partecipazione del personale (compresi i collaboratori) del GAC ad iniziative formative e/o di assistenza tecnica finalizzate alla corretta ed efficace attuazione del PSL ed alle iniziative delle reti istituite nell'ambito comunitario e nazionale.

Quantificazione delle risorse e misura del contributo

Le risorse finanziarie assegnate agli interventi di cui alla presente misura sono individuate dal GAC nel PSL.

L'ammontare massimo del contributo pubblico concedibile è pari al 100%.

Soggetti beneficiari della misura

I GAC della Regione Sicilia.

OBIETTIVO 6

Contribuire alle spese operative dei gruppi

Misura 4.6 Gestione dei Gruppi

Sono ammissibili a questo obiettivo gli interventi volti all'insediamento dei GAC e, quindi, a sostenere la costituzione dei partenariati locali, gli studi delle aree interessate, i costi di gestione, la formazione del personale.

Sono ammissibili quindi le attività dirette a sostenere l'operatività della struttura, i compiti organizzativi ed amministrativi connessi al funzionamento del partenariato e all'attuazione del PSL.

Il personale necessario per assolvere a tali funzioni è generalmente composto da un responsabile qualificato incaricato della gestione del gruppo e da un collaboratore amministrativo. Il personale deve essere qualificato e/o esperto nella gestione finanziaria e amministrativa di progetti di questo genere.

Tipologie di intervento coerenti con la misura

Con questa misura il GAC potrà dotarsi di una struttura operativa dedicata, debitamente attrezzata e di uno staff tecnico ed amministrativo adeguato alla complessità della gestione ed attuazione del PSL proposto per il territorio di pertinenza.

Quantificazione delle risorse e misura del contributo

Le risorse finanziarie assegnate agli interventi di cui alla presente misura sono individuate dal GAC nel PSL.

L'ammontare massimo del contributo pubblico concedibile è pari al 100%.

Soggetti beneficiari della misura

I GAC della Regione Sicilia.

I costi operativi dei GAC, di cui ai summenzionati obiettivi 5 e 6, non possono superare il 10% del finanziamento assentito; tuttavia, nel caso di gruppi costituiti ex novo e che non sono istituiti sulla base di organismi esistenti che hanno già maturato una specifica esperienza, la Regione potrà accordare una deroga a tale percentuale che potrà essere elevata fino al 15%.

I finanziamenti concessi per l'attuazione delle misure ammissibili nell'ambito dell'Asse IV, possono includere le misure dei seguenti Assi prioritari del regolamento (CE) 1198/2006:

- Asse I "misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria", tranne le misure previste dall'articolo 23 "Aiuti pubblici per l'arresto definitivo delle attività di pesca" e 24 "Aiuti pubblici per l'arresto temporaneo delle attività di pesca" del regolamento (CE) 1198/2006);

- Asse II “acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura”;
- Asse III “misure di interesse comune”.

5. Soggetti attuatori

I soggetti candidati a sviluppare ed attuare strategie integrate per lo sviluppo locale delle zone di pesca sono gli attori locali organizzati in Gruppi di Azione Costiera (GAC) costituiti da partner sia pubblici sia privati.

Il partenariato deve comprendere, anche *a livello decisionale*, rappresentanti delle tre componenti di seguito elencate, ognuna delle quali dovrà avere una partecipazione nella struttura del GAC **minima del 20% e massima del 40%** del numero dei soci/partner.

- **Una componente pubblica** potrà essere formata dall’insieme dei soggetti pubblici che operano nel territorio di riferimento (comuni, province, università, istituti di ricerca, CCIAA, ecc.)¹.
- **Una prima componente privata, espressione del settore ittico primario**, potrà essere costituita da imprese di pesca e imprese di acquacoltura esercenti l’attività in forma individuale, collettiva o associata, da associazioni di categoria rappresentative del settore, dai consorzi di gestione della pesca, dalle organizzazioni di produttori (O.P.) riconosciute ai sensi del regolamento (CE) 104/2000 e da associazioni senza scopo di lucro costituite da pescatori professionali.
- **Una seconda componente privata, espressione della filiera ittica e dell’economia locale**, potrà essere costituita dalle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici, dalle imprese della cantieristica peschereccia, dai distretti produttivi del settore ittico riconosciuti dalla Regione Sicilia, dalle associazioni culturali ed ambientali aventi come scopo sociale la tutela e la valorizzazione degli habitat marini e/o la promozione delle attività marinare, dai gruppi di azione locale (GAL), nonché da rappresentanti dei settori locali di rilievo in ambito socioeconomico (ad es. imprese turistiche, artigiane, commerciali, finanziarie, ecc.).

Nel caso in cui uno stesso soggetto rappresenti più componenti, potrà aderire al partenariato solamente in rappresentanza di una componente ovvero di quella che è espressione della sua attività prevalente.

6. Requisiti di ammissibilità

Ciascuno soggetto, pubblico o privato, può aderire al partenariato in qualità di socio, se apporta del capitale sociale, o di partner. In ogni caso, sia i partner che i soci possono essere componenti dell’organo decisionale del GAC.

¹ Vedi l’elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto annualmente dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica), e successive modifiche e integrazioni. L’elenco è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 228 del 30 settembre 2011.

Uno stesso soggetto, pubblico o privato, può aderire ad un solo GAC; tuttavia i soggetti che hanno valenza nazionale e che operano in vari territori regionali possono aderire a più GAC.

Al momento della presentazione della domanda, il partenariato deve essere formalizzato mediante sottoscrizione di un protocollo d'intesa attestante l'impegno di ciascuno soggetto, pubblico o privato, a costituirsi in un'organizzazione avente personalità giuridica e senza scopo di lucro.

Per partecipare alla selezione il partenariato deve individuare il soggetto capofila che svolge funzioni di coordinamento del gruppo. In particolare, lo stesso convoca gli incontri propedeutici, coordina i lavori del gruppo per la predisposizione della strategia di sviluppo e predisporre la documentazione richiesta per proporre la candidatura del GAC.

Ogni gruppo per essere ammesso a finanziamento, in ottemperanza a quanto specificato nell'allegato A "Disposizioni di attuazione" deve dotarsi di:

- a) una struttura organizzativa adeguata per provvedere agli adempimenti amministrativi e finanziari per l'attuazione del Piano di Sviluppo Locale (PSL)²;
- b) un proprio regolamento interno di funzionamento, formalmente approvato dall'organo decisionale, che definisca le procedure di funzionamento e le misure tese ad evitare conflitti di interesse e incompatibilità;
- c) una struttura tecnica, consistente almeno nei ruoli di coordinatore tecnico e responsabile amministrativo-finanziario, con adeguata esperienza nella gestione amministrativa di progetti locali complessi. Il coordinatore tecnico e il responsabile amministrativo-finanziario sono individuati direttamente dal partenariato già in fase di presentazione del PSL, costituendo i loro *curricula* elementi di valutazione della capacità gestionale del PSL (cfr. paragrafo 11 e 12).

7. Area territoriale di attuazione

Il territorio interessato da un gruppo deve essere omogeneo, rappresentare in termini geografici, economici e sociali, una massa critica sufficiente a sostenere una strategia di sviluppo locale praticabile e deve poter essere configurato come "zona di pesca" con bassa densità di popolazione, un settore di pesca in declino e piccole comunità attive nel settore della pesca.

Al fine di evitare eccessive disparità, che rendono difficile l'identificazione di priorità comuni e il raggiungimento di un accordo su una strategia condivisa, le diverse aree del costituendo GAC dovrebbero avere caratteristiche che li accomunano, quali ad esempio determinate risorse, problemi comuni o condivisi, o esigenze e opportunità analoghe. L'omogeneità, tuttavia, può essere intesa anche come coerenza di un ambito territoriale determinata dall'interazione di fattori complementari di diversa natura che si integrano a vicenda.

Le "zone di pesca" eleggibili devono essere formate dai territori comunali costieri³ della regione Sicilia (cfr. allegato E) e possedere le seguenti caratteristiche:

² Il gruppo finanziabile costituisce una struttura comune con personalità giuridica, il cui statuto garantisce il corretto funzionamento del partenariato (cfr. regolamento (CE) n. 498/2007, articolo 23.2 (b)).

- 1) comprendere almeno quattro aree comunali;
- 2) presentare continuità territoriale, ovvero ogni comune compreso nell'area deve essere confinante con almeno un altro lungo la linea di costa; la discontinuità è ammessa solamente per un'area comunale⁴ e per le isole minori, le quali possono aderire al GAC più prossimo o ad un GAC che raggruppi solamente le isole minori;
- 3) presentare una popolazione residente non superiore a 150.000, secondo i dati ISTAT al 1° gennaio 2010 (cfr. allegati E ed F), e almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - a) presentare una popolazione residente di almeno 30.000 abitanti in generale e di 15.000 nelle aree ad insularità minore;
 - b) presentare un rapporto tra occupati nella pesca e nelle attività connesse rispetto agli occupati totali pari ad almeno il 2%, secondo i dati censuari ISTAT (cfr. allegato F);
 - c) nel periodo 2000-2006, la flotta da pesca, iscritta nelle Capitanerie di Porto o loro uffici locali marittimi ricadenti nell'area del GAC, ha subito una riduzione di almeno il 10% in termini di GT oppure di KW (cfr. allegato G).

Poiché non può essere finanziato più di un GAC nella medesima zona, al fine di evitare sovrapposizioni, il territorio comunale è identificato dai comuni aderenti al GAC.

8. Definizione della strategia di sviluppo locale

I GAC devono farsi promotori di una strategia di sviluppo locale innovativa e di qualità, basata su un approccio *bottom-up*, che deve presentare le seguenti caratteristiche:

- essere coerente con le esigenze del settore pesca, soprattutto sotto il profilo socioeconomico;
- mantenere o incrementare l'occupazione nelle zone di pesca, sostenendo la diversificazione e la ristrutturazione economica e sociale;
- dimostrare la propria sostenibilità sociale, economica e ambientale mediante azioni capaci di innescare processi di sviluppo che siano duraturi nel tempo;
- essere complementare e sinergica rispetto agli interventi finanziati dagli altri Fondi comunitari con riferimento alla riconversione delle attività di pesca, alla valorizzazione turistica delle risorse naturali e ambientali delle zone di pesca.

Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 4, del regolamento (CE) 1198/2006, la maggior parte delle operazioni dovrà essere condotta dal settore privato. Ciò significa che oltre il 50% del numero di progetti sostenuti dal GAC devono essere realizzati da soggetti privati.

La strategia di sviluppo locale deve essere dettagliatamente descritta nel PSL predisposto dal GAC secondo le disposizioni attuative e utilizzando il formulario allegato al presente bando.

³ Comuni ricadenti entro 300 metri dalla linea di battigia. Lo schema delle zone ammissibili, approvato con il D.D.G. del dipartimento regionale degli interventi per la pesca n. 431 dell'1 giugno 2011, ha carattere indicativo e non cogente per la definizione delle "zone di pesca" ai sensi del presente bando.

⁴ Ciò indica che può essere "saltato" un solo comune prima di raggiungere il successivo lungo la linea di costa.

9. Modalità e termini di presentazione delle candidature

La domanda di ammissione al contributo, in originale e in carta semplice in tre copie, contenente l'elencazione dei documenti prodotti, pena l'irricevibilità, deve essere compilata utilizzando il modello di cui all'allegato "B" e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal rappresentante legale del soggetto capofila del GAC.

La domanda, completa della relativa documentazione di cui al successivo paragrafo 10, deve essere spedita a mezzo raccomandata A/R o presentata direttamente, in busta chiusa all'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari, Dipartimento degli Interventi per la Pesca, via degli Emiri n.45, 90135 Palermo, entro il termine perentorio di 90 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla G.U.R.S. Se la scadenza venisse a coincidere con un sabato o un giorno festivo il termine di ricezione delle domande slitterà al primo giorno lavorativo utile.

In caso di invio a mezzo raccomandata farà fede il timbro postale; nel caso in cui la domanda sia presentata a mano farà fede la data di arrivo apposta dall'ufficio protocollo del Dipartimento degli Interventi per la Pesca.

La busta chiusa deve riportare i dati identificativi del capofila e la dicitura "Asse IV, FEP 2007-2013: proposta del GAC ... (inserire la denominazione del GAC)".

Le domande presentate oltre i termini previsti, nonché quelle presentate antecedentemente alla pubblicazione dell'avviso pubblico non saranno esaminate e saranno dichiarate irricevibili.

10. Documentazione richiesta

Alla domanda di ammissione al contributo deve essere allegata la seguente documentazione, in originale o copia conforme, in triplice copia:

- a) PSL redatto secondo il "Formulario per la redazione del Piano di Sviluppo Locale (PSL)" di cui all'allegato "C";
- b) protocollo d'intesa in originale, redatto secondo l'allegato "D", sottoscritto dai rappresentanti legali (o delegati) di tutti i componenti del partenariato pubblico/privato, che indichi i ruoli e gli impegni assunti, incluso quello di costituirsi in un'organizzazione dotata di personalità giuridica;
- c) documenti e/o verbali di riunioni o altro attestanti il coinvolgimento nell'elaborazione del PSL dei soggetti appartenenti alla *prima componente privata espressione del settore ittico primario*;
- d) per i Comuni dovrà essere prodotta la delibera di Giunta o di Consiglio, secondo quanto previsto dallo Statuto o Regolamento comunale, il cui articolo relativo dovrà essere citato nella delibera stessa;
- e) curricula in formato europeo (in forma ridotta) del coordinatore tecnico e del responsabile amministrativo-finanziario, debitamente sottoscritto in ogni pagina, con allegata fotocopia fronte/retro di un valido documento d'identità, nei quali siano evidenziate le esperienze specifiche rispettivamente:
 - 1) al coordinamento di progetti finanziati con fondi comunitari;
 - 2) all'amministrazione e rendicontazione di progetti finanziati con fondi comunitari;

Ai curricula deve essere, inoltre, allegata una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, sottoscritta e corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità in corso di validità, attestante:

- la veridicità dei contenuti degli stati e delle notizie contenuti nel relativo curriculum vitae;
- l'impegno, in caso di finanziamento del GAC, ad accettare l'incarico;
- l'impegno a rinunciare ad incarichi incompatibili con l'attività da prestare;
- di non fare parte di altri gruppi di azione costiera;
- di non appartenere a società, enti od associazioni di qualsiasi genere che, in relazione alle proprie finalità, possano determinare conflitti di interessi con le mansioni da svolgere per l'espletamento del servizio oggetto del presente bando;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di non avere riportato condanne penali definitive e di non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso nei propri confronti ovvero di avere in corso un procedimento per (indicare il tipo di procedimento);
- di non avere rapporti di lavoro subordinato con Enti pubblici, ovvero di avere verificato l'assenza di incompatibilità dell'incarico con l'ordinamento dell'Ente con cui ha il rapporto e che, in caso di aggiudicazione, si adopererà per ottenere la relativa preventiva autorizzazione per l'accettazione dell'incarico;
- il consenso al trattamento dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (T.U. sulla privacy).

11. Criteri di selezione

La valutazione e selezione dei gruppi sarà eseguita sulla base dei criteri di selezione approvati dal MIPAAF - Direzione Generale della Pesca e dell'Acquacoltura.

Criteri di selezione e punteggio

CRITERIO DI SELEZIONE	CONDIZIONE	PUNTI
1) Estensione dell'area (min 0 - max 10 punti)		
1.1) Entità della popolazione in termini di popolazione residente secondo i dati ISTAT al 1° gennaio 2010 di cui allegato F al presente bando.	< 30.000	0
	≥ 30.000 e < 90.000	1
	≥ 90.000 e ≤ 150.000	2
1.2) Numero di comuni aderenti al gruppo	4	0
	> 4 e ≤ 6	2
	≥ 7	4

1.3) Omogeneità geografica in termini di continuità territoriale lungo la linea di costa (ogni comune compreso nel GAC confina con almeno un altro lungo la linea di costa) o di insularità delle isole minori (gruppo costituito solamente da isole minori)	NO	0
	SI	4
2) Coerenza interna della strategia di sviluppo locale con le problematiche del territorio in cui opera e, in particolare, con le esigenze del settore pesca soprattutto sotto il profilo socioeconomico (min 0 - max 46 punti)		
2.1) Numero di riunioni dalle quali emerge la partecipazione dei soggetti del settore ittico primario	≤ 4	0
	> 4 e ≤ 8	1
	> 8	2
2.2) Coerenza tra l'analisi del territorio di riferimento del GAC e i fabbisogni di intervento individuati nel PSL	Poco coerente	1
	Perfettamente coerenti	4
2.3) Coerenza tra i fabbisogni individuati e le strategie di intervento proposte nel PSL	Poco coerente	1
	Perfettamente coerenti	4
2.4) Coerenza tra le misure attivate e le risorse finanziarie allocate	Poco coerente	1
	Perfettamente coerenti	4
2.5) Quota di risorse finanziarie pubbliche del PSL destinate ad interventi relativi ad infrastrutture e servizi a sostegno della piccola pesca	< 5%	0
	≥ 5% e < 10%	3
	≥ 10% e < 25%	6
	≥ 25%	9
2.6) Quota di risorse finanziarie pubbliche del PSL destinate alla diversificazione delle attività di pesca che comportano la creazione di posti di lavoro	< 5%	0
	≥ 5% e < 20%	3
	≥ 20% e < 40%	6
	≥ 40%	9
2.7) Tasso di occupazione nel settore pesca, in termini di rapporto percentuale tra gli occupati nella pesca e attività connesse e gli occupati totali nel territorio di riferimento del GAC (secondo i dati ISTAT di cui all'allegato F al presente bando)	≤ 2%	0
	> 2% e ≤ 4%	2
	> 4%	4
2.8) Riduzione in percentuale della capacità di pesca in termini di GT oppure di KW nel territorio di riferimento del GAC nel periodo 2000-2006 (cfr. dati MiPAAF-IREPA di cui allegato G al presente bando)	≤ 10%	0
	> 10% e ≤ 15	2
	> 15	4
2.9) Numero di imbarcazioni da piccola pesca iscritte nelle Capitanerie di Porto o loro uffici locali	≤ 40	0
	> 40 e ≤ 80	2

marittimi ricadenti nell'area del GAC (cfr. dati MiPAAF-IREPA di cui allegato H al presente bando)	> 80 e ≤ 120	4
	> 120	6
3) Partecipazione del settore ittico al partenariato locale (min 0 - max 8 punti)		
3.1) Percentuale di rappresentatività dei soggetti <u>collettivi</u> della “componente privata espressione del settore ittico primario” (cooperative, associazioni, consorzi, organizzazioni di produttori) in riferimento all'intero partenariato	≤ 25%	0
	> 25% e ≤ 35%	2
	> 35%	4
3.2) Percentuale di rappresentatività a livello <u>decisionale</u> dei soggetti <u>collettivi</u> della “componente privata espressione del settore ittico primario” (cooperative, associazioni, consorzi, organizzazioni di produttori) in riferimento all'intero partenariato	≤ 25%	0
	> 25% e ≤ 35%	2
	> 35%	4
4) Modalità di gestione del PSL e dei finanziamenti (min 0 - max 29 punti)		
4.1) Esperienza maturata dal capofila in termini di numero di progetti finanziati con fondi comunitari gestiti in qualità di capofila o di partner o di beneficiario	≤ 3 progetto	0
	> 3 e ≤ 6 progetti	2
	> 6 progetti	4
4.2) Esperienza maturata dall'insieme dei soci/partner (escluso il capofila) in termini di numero di progetti finanziati con fondi comunitari gestiti in qualità di capofila o di partner o di beneficiario	≤ 10 progetti	0
	> 15 e ≤ 20 progetti	2
	> 20 progetti	4
4.3) Esperienza del coordinatore tecnico in termini di anni di coordinamento di progetti finanziati con fondi comunitari	≤ 1	0
	> 1 e ≤ 3	2
	> 3 e ≤ 5	4
	> 5	6
4.4) Esperienza del responsabile amministrativo-finanziario in termini di anni di amministrazione e rendicontazione di progetti finanziati con fondi comunitari	≤ 1	0
	> 1 e ≤ 3	2
	> 3 e ≤ 5	4
	> 5	6
4.5) Apporto di capitale sociale da parte dei futuri soci del costituendo GAC	≤ 10.000 €	0
	> 10.000 e ≤ 20.000 €	3
	> 20.000 e ≤ 40.000 €	6
	> 40.000 €	9
5) Azioni del piano volte alla tutela dell'ambiente (min 0 - max 5 punti)		
5.1) Quota di risorse finanziarie del PSL volte a tutelare	≤ 10%	0

l'ambiente per conservarne l'attrattiva, rivitalizzare e sviluppare le località e i paesi costieri con attività di pesca e preservare e migliorare il patrimonio naturale e architettonico, incluse le azioni per il risanamento di ambienti costieri degradati.	> 10% e ≤ 15%	2
	> 15%	5
6) Complementarietà del PSL rispetto alle altre politiche di sviluppo del territorio (min 0 - max 3 punti).		
6.1) Numero di azioni del PSL complementari e sinergiche con altri programmi finanziati da altri fondi comunitari e/o da fondi nazionali e regionali	≤ 1	0
	> 1 e ≤ 3	1
	> 3	3

Nel caso di *ex aequo* nell'attribuzione del punteggio, la priorità è assegnata al GAC che presenta il maggior numero di imbarcazioni da piccola pesca iscritte nelle Capitanerie di Porto o loro uffici locali marittimi ricadenti nell'area del GAC stesso, sulla base dei dati MiPAAF-IREPA di cui all'allegato H al presente bando).

12. Spese ammissibili

Le spese ammissibili devono fare riferimento alle tipologie di intervento ammissibili individuate al paragrafo 4 del presente bando e sostenute a partire dal 1° gennaio 2007, fatta eccezione delle spese di cui agli obiettivi 4, 5 e 6 del succitato paragrafo 4 che decorrono a partire dalla data di pubblicazione del presente bando.

Tra i costi ammissibili sono da considerare le seguenti tipologie di spesa specifiche dell'Asse IV e non contemplate esplicitamente nelle linee guida per le spese ammissibili:

- 1) le spese di pre-fattibilità ed attuazione dei progetti di cooperazione;
- 2) le spese di funzionamento del GAC tra cui vanno annoverate:
 - a) spese per la predisposizione del PSL e la costituzione dei GAC (nella misura massima del 1% della dotazione pubblica del PSL approvata);
 - b) retribuzione del personale e compensi per prestazione di lavoro a progetto ed autonomo (i compensi devono essere riferiti ai contratti vigenti per tipologia di incarico simile);
 - c) spese di trasferta;
 - d) spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature;
 - e) locazioni;
 - f) acquisizione di servizi e prestazioni professionali;
 - g) noleggio attrezzature, locali e spazi per iniziative pubbliche;
 - h) produzione e diffusione di materiale informativo;
 - i) realizzazione e aggiornamento di siti internet;
 - j) pubblicazioni bandi e avvisi pubblici dei GAC;
 - k) compensi ed oneri per gli organi di amministrazione;

- l) acquisizione di servizi amministrativi, contabili e finanziari;
- m) acquisto e noleggio di attrezzature;
- n) spese generali di funzionamento.
- o) formazione professionale del personale del GAC;
- p) altre spese (utenze, servizi, ecc.)
- q) oneri di carattere finanziario (conti bancari, spese per fidejussioni e garanzie bancarie, servizi eventuali di tesoreria) ad esclusione degli interessi debitori,
- r) spese per imposte e tasse inerenti l'attività di funzionamento.

Relativamente alla *Misura 4.4 Promozione della cooperazione* sono ammissibili:

- a) spese relative all'organizzazione di incontri con i potenziali gruppi partner, produzione di materiale informativo;
- b) rimborsi spese ad amministratori e personale del GAC per incontri con i gruppi partner fuori dal territorio del GAC medesimo sia in altre Regioni che all'estero;
- c) servizi di traduzione e interpretariato;
- d) noleggio locali e attrezzature per incontri pubblici e seminari;
- e) produzione e diffusione di materiale informativo;
- f) visite di studio, tirocini e praticantati, conferenze o workshop tematici.
- g) spese relative agli interventi propedeutici alla realizzazione dei progetti di cooperazione (consulenze specialistiche, viaggi, traduzioni e in generale per la definizione dei partenariati e del contenuto dei progetti di cooperazione), che non potranno superare il 5% del budget relativo alla misura di cooperazione.

Quant'altro non contemplato, ma pertinente alla realizzazione dell'intervento, nel rispetto delle finalità dello stesso e in osservanza delle norme di ammissibilità della spesa previste dai regolamenti comunitari di settore e a quanto contemplato nelle linee guida per le spese ammissibili allegate al presente bando, è ritenuto spesa ammissibile dall'Amministrazione su espresso parere del Nucleo di Valutazione.

Non sono ammissibili i costi per operazioni effettuate al di fuori del territorio di riferimento della zona individuata dal GAC, salvo per le operazioni a sostegno delle azioni di marketing territoriale, promozione e commercializzazione dei prodotti della zona di pesca (prodotti della pesca, promozione di percorsi enogastronomici, turistici e ricreativi, ecc.) e per le azioni di cooperazione interregionale e transnazionale.

Come previsto dall'art. 26 del Reg. (CE) n. 498/2007, non sono ammissibili a contributo FEP le seguenti spese:

“a) Ai fini dell'art. 28, paragrafo 3, dell'articolo 34, paragrafo 3, dell'articolo 37, primo comma, lettera i), e dell'articolo 44, paragrafo 2 del Reg. 1198/2006 l'acquisto di infrastrutture destinate all'apprendimento permanente, per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili per l'operazione interessata.

b) Non è, inoltre, ammissibile la parte del costo di veicoli senza un legame diretto con l'operazione interessata”.

I costi operativi dei GAC, di cui agli obiettivi 5 e 6 del paragrafo 4 del presente bando, non possono superare il 10% del finanziamento assentito; tuttavia, nel caso di gruppi costituiti ex

novo e che non sono istituiti sulla base di organismi esistenti che hanno già maturato una specifica esperienza, la Regione potrà accordare una deroga a tale percentuale che potrà essere elevata fino al 15%.

Inoltre, non sono ammissibili:

- a) le spese riferibili a contributi in natura;
- b) i canoni delle concessioni demaniali;
- c) i materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- d) le spese di manutenzione ordinaria;
- e) le attrezzature che accrescono la capacità di pesca;
- f) costruzione di nuovi moli, pontili e barriere di protezione per le imbarcazioni;
- g) le spese relative ad opere in subappalto;
- h) gli interessi passivi;
- i) le spese di alloggio;
- j) le spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
- k) l'IVA se non definitivamente sostenuta dal beneficiario finale;
- l) i tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- m) le spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- n) quant'altro contemplato alla voce spese non ammissibili del documento "linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del programma FEP 2007-2013" allegato al presente bando.

Per le spese non espressamente indicate (ammissibili e non ammissibili) inerenti ad interventi oggetto di specifiche Misure del FEP si rimanda ai bandi di attuazione delle stesse già pubblicati.

13. Quantificazione delle risorse dell'Asse IV e intensità dell'aiuto

Le risorse pubbliche disponibili per il presente avviso ammontano ad euro 12.500.000,00 pari all'intera dotazione finanziaria dell'Asse IV del FEP per l'intero periodo di programmazione 2007-2013.

L'ammontare del contributo pubblico concedibile per singolo GAC è pari ad un massimo di euro 2.083.333,33.

Al fine di rendere i GAC corresponsabili del raggiungimento dei target di spesa utili ad evitare il cosiddetto disimpegno automatico (n+2), a seguito della loro ammissione a finanziamento sarà definita una pianificazione finanziaria annua che impegnerà i GAC al raggiungimento dei target di spesa ivi previsti.

Inoltre, nella medesima pianificazione per un equilibrato avanzamento delle misure saranno definiti i singoli limiti minimi e massimi di spesa per anno.

Il Piano finanziario del PSL dovrà articolarsi su 3 annualità (2012-2014).

Elementi di dettaglio in merito alla gestione dei flussi finanziari verranno indicati nella convenzione stipulata tra l'Amministrazione regionale (O.I.) e il GAC.

In accordo con le indicazioni riportate nel P.O. FEP, per il calcolo dell'intensità d'aiuto per le singole azioni previste dal PSL che corrispondono a specifiche misure degli Assi I, II e III si applicano i massimali dell'Allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006, come sintetizzato nella seguente tabella.

Intensità dell'aiuto per le azioni che afferiscono agli assi I, II e III del FEP

Aiuto pubblico	Azioni	Reg. (CE) 1198/2006
100%	Premi ai pescatori e ai proprietari di pescherecci che praticano la piccola pesca costiera	Art.26, par.4
	Compensazione socioeconomica per la gestione della flotta da pesca comunitaria	Art.27
	Azioni collettive (che rientrano nel gruppo 1 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1198/2006)	Art.37
	Misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche (azioni realizzate da organismi pubblici)	Art.38
	Investimenti per porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca (azioni realizzate da organismi pubblici)	Art.39
	Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori (azioni realizzate da organismi pubblici)	Art.40
	Progetti pilota di cui all'art. 41, par.2a, se avente interesse collettivo	Art.41, par.2a
	Modifica dei pescherecci per destinarli ad altre attività	Art.42
80%	Azioni collettive (che non rientrano nel gruppo 1 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1198/2006)	Art.37
	Misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche (azioni realizzate da soggetti privati)	Art.38
	Investimenti per porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca (azioni realizzate da soggetti privati)	Art.39
	Progetti pilota di cui all'art. 41, par.2a, se avente interesse non collettivo	Art.41, par.2a
60%	Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura	Art.29
	Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione	Art.35
	Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori (azioni realizzate da soggetti privati)	Art.40

In caso di azioni non identificabili nei suddetti Assi del P.O. FEP, si applicano i massimali secondo i parametri di cui all'allegato II, lettera b, del regolamento (CE) n. 1198/2006. In

generale, possono essere finanziate con un contributo pubblico del 100% le azioni di interesse collettivo realizzate da enti pubblici. Le azioni di interesse collettivo non realizzate da enti pubblici e che quindi danno luogo ad investimenti produttivi con ricadute esclusive per specifici operatori del settore privato, possono ricevere un contributo pubblico pari al 60.

Le azioni che non si caratterizzano per avere un interesse collettivo e che danno luogo ad investimenti produttivi con ricadute esclusive per specifici operatori del settore privato possono essere finanziate con un contributo pubblico pari al 40%.

14. Valutazione ed istruttoria delle istanze

L'Amministrazione regionale procede alla ricezione delle istanze, all'attribuzione di un numero di protocollo di arrivo e di un codice alfanumerico univoco da utilizzare in tutta la corrispondenza successiva con il GAC entro 10 giorni dalla scadenza del termine perentorio utile per la presentazione delle istanze di ammissione.

L'istruttoria delle istanze si attua in due fasi: la verifica della ricevibilità e dell'ammissibilità.

L'Amministrazione provvede a svolgere la fase istruttoria delle domande, verificando la completezza delle stesse e la presenza dei documenti richiesti con specifico riferimento ai paragrafi 5 e 6 del presente bando riservandosi di chiedere eventuali utili integrazioni e chiarimenti ai sensi della Legge 141/90.

Se le domande presentano irregolarità considerate non sanabili rispetto alla normativa di riferimento le stesse vengono archiviate.

Tra le irregolarità da considerare non sanabili vanno ricomprese le seguenti fattispecie:

- l'invio della domanda fuori termine;
- l'invio della domanda con modalità diverse da quelle tassativamente indicate dal presente bando;
- La mancata sottoscrizione della domanda;
- La non validità della documentazione presentata.

La fase istruttoria sarà svolta entro 30 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande.

L'amministrazione provvederà a nominare un'apposita Commissione al fine di valutare nel merito le domande ritenute ammissibili e i PSL presentati, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse da parte del Servizio competente.

La Commissione di valutazione, valutata le iniziative progettuali previste nel PSL e la coerenza degli interventi proposti con i fabbisogni territoriali e gli obiettivi 1, 2, 3 e 4 di cui al paragrafo 4 del presente bando, esprime un parere tecnico-scientifico-economico e procede all'attribuzione del relativo punteggio a seguito dell'esame dei criteri di selezione, apponendo in ogni elaborato il visto di approvazione con riferimento al parere espresso. Formula inoltre, la proposta di graduatoria provvisoria riguardante i PSL ammessi e quelli non ammessi.

La suddetta graduatoria provvisoria, approvata con decreto Dirigenziale, è pubblicata sulla G.U.R.S. e sul sito web ufficiale del Dipartimento Regionale degli Interventi per la Pesca. Tutti gli interessati rientranti nella graduatoria provvisoria, entro i termini indicati dall'Amministrazione, potranno richiedere al Dipartimento degli Interventi per la Pesca, con

apposita istanza motivata, il riesame del punteggio attribuito o la verifica delle condizioni di esclusione.

Dopo avere esaminato eventuali osservazioni, l'Amministrazione approva con apposito decreto Dirigenziale la graduatoria definitiva che è poi pubblicata sulla G.U.R.S. e sul sito ufficiale del Dipartimento.

Il responsabile del procedimento amministrativo, identificato nel responsabile pro-tempore della misura, può richiedere documentazione integrativa per il controllo sia amministrativo sia tecnico delle istanze presentate dai GAC.

L'Amministrazione esegue i controlli previsti dalla normativa vigente per le autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/00. In presenza di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione procederà, oltre che alla archiviazione dell'istanza, anche all'avvio delle procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria.

I GAC sono finanziati secondo l'ordine derivante dalla graduatoria. Nel caso di *ex aequo* nell'attribuzione del punteggio, la priorità è assegnata al GAC che presenta il maggior numero di imbarcazioni da piccola pesca iscritte nelle Capitanerie di Porto o loro uffici locali marittimi ricadenti nell'area del GAC stesso, sulla base dei dati MiPAAF-IREPA di cui allegato H al presente bando).

In sede di verifica finale, l'Amministrazione concedente controllerà il mantenimento dei requisiti che hanno determinato il punteggio di merito assegnato all'iniziativa progettuale. Al fine della liquidazione del saldo, tale punteggio dovrà comunque permettere il mantenimento dell'iniziativa all'interno della graduatoria dei progetti finanziati.

15. Concertazione e approvazione definitiva del PSL

I contenuti del PSL possono essere oggetto di osservazioni mirate e richieste di modifica e/o integrazione da parte dell'Amministrazione Regionale.

La fase di concertazione dei contenuti di dettaglio del PSL è avviata dall'Amministrazione Regionale, se lo ritiene opportuno, attraverso la convocazione dei gruppi ammessi a finanziamento sulla base delle risultanze della graduatoria provvisoria.

L'Amministrazione, inoltre, richiederà ai GAC selezionati di costituirsi in organizzazioni aventi personalità giuridica e senza scopo di lucro, entro 20 giorni dal ricevimento della suddetta richiesta e di produrre i seguenti documenti:

- a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto del GAC;
- b) regolamento di funzionamento interno, redatto secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative allegate al presente bando.

L'Amministrazione si riserva di chiedere ulteriori documentazione in osservanza delle normative regionali, nazionali e comunitarie vigenti.

Successivamente l'Amministrazione procederà alla redazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva.

Prima della concessione del finanziamento, l'Amministrazione richiederà al rappresentante legale del GAC la sottoscrizione della convenzione che regolerà i rapporti tra il GAC e l'Amministrazione Regionale.

Gli interventi previsti dal PSL approvato, potranno essere avviati a partire dalla data della firma della convenzione e devono essere eseguiti nel pieno rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria di riferimento, nonché ultimati entro il 31 dicembre 2014.



16. Tempi e modalità di esecuzione dei progetti

Entro il termine stabilito al precedente paragrafo 15, il GAC, in relazione al budget assegnato, provvede alla redazione dei bandi per l'attuazione delle azioni previste dal PSL che non realizzerà direttamente.

Nel caso in cui il GAC debba procedere all'acquisizione di beni e servizi, deve adottare procedure di evidenza pubblica in applicazione della normativa sugli appalti pubblici (D.lgs 163/2006).

I tempi di esecuzione dei progetti e le modalità saranno esplicitati nei singoli bandi di attuazione degli interventi previsti nel PSL cui dovranno fare riferimento alle disposizioni attuative allegate al presente bando.

17. Varianti

In fase operativa si può presentare la necessità di apportare modifiche al PSL approvato, pertanto le varianti in corso d'opera sono ammissibili, seppur in via eccezionale e comunque non possono essere presentate più di una volta all'anno.

Le varianti, sia che riguardino modifiche alle modalità di attuazione, alle tipologie di beneficiari, alla dotazione di risorse pubbliche di una misura dell'Asse IV di cui al paragrafo 4, necessitano sempre di una preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

La variante in corso di esecuzione del PSL è richiesta all'Amministrazione e valutata dal Nucleo di Valutazione. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al PSL approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

Le varianti sono ammissibili se:

- a) non alterano la strategia né gli obiettivi globali del PSL;
- b) non alterano le condizioni che hanno determinato la concessione del contributo;
- c) non comportano la perdita dei requisiti verificati per l'ammissibilità del PSL;
- d) non comportano una riduzione del punteggio ottenuto in sede di concessione del contributo, salvo collocamento in graduatoria in posizione comunque utile al mantenimento del diritto al contributo.
- e) sono debitamente motivate;
- f) sono state precedentemente comunicate e approvate;
- g) non modificano il valore assoluto del contributo pubblico totale del PSL;
- h) non modificano in diminuzione la percentuale minima di cofinanziamento da parte dei privati sul costo totale del PSL;
- i) non pregiudicano l'avanzamento finanziario del PSL. Ciò significa che, per ciascuna annualità finanziaria, a fronte di una modifica in aumento prevista per una misura di cui al paragrafo 4, deve corrispondere una modifica in diminuzione di una o più misure, (o viceversa) tale che non venga alterata la struttura al Piano finanziario annuale del PSL e, in particolare, che non vengano modificate in valore assoluto le quote di partecipazione dei fondi pubblici al cofinanziamento dell'annualità finanziaria ed il contributo minimo a carico dei privati.

In tutti i casi è facoltà dell'Amministrazione regionale approvare o meno la variante, nel rispetto delle finalità del PSL.

Una variante in corso d'opera, qualora approvata, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato al momento dell'approvazione del PSL, nonché un aumento dei tempi di realizzazione.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata

conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo, non interessate al progetto di variante.

Per i beneficiari terzi diversi dai GAC, il riferimento progettuale è rappresentato dal progetto cantierabile approvato dal GAC, al quale il beneficiario deve attenersi rigorosamente.

18. Proroghe

La proroga è un provvedimento eccezionale. L'eventuale proroga dei termini per l'intera esecuzione del PSL deve essere sempre richiesta dal GAC preventivamente alla scadenza di tali termini.

Per le iniziative che riguardano interventi in cui il GAC è beneficiario, la richiesta di proroga dovrà essere inoltrata all'Amministrazione regionale almeno 15 giorni prima del termine previsto per la realizzazione dell'intervento, pena l'irricevibilità della stessa. Il GAC può chiedere all'Amministrazione regionale una sola proroga dei termini per l'ultimazione di ciascun intervento attuato direttamente per un periodo non superiore a 60 giorni rispetto a quanto previsto dal cronoprogramma indicato nel PSL.

In caso di interventi con beneficiario diverso dal GAC, la richiesta di proroga dovrà essere inoltrata al GAC ai sensi dello specifico bando di attuazione emesso dal GAC stesso.

In tutti i casi in cui è concessa la proroga, il nuovo termine per la realizzazione delle azioni dovrà essere compreso nel limite temporale massimo del 28 febbraio 2015.

19. Informativa

Il trattamento dei dati forniti con la presentazione dell'istanza a contributo è realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal D.Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art.30 del Reg. (CE) n. 498/2007, l'accettazione di un finanziamento a titolo del Reg. (CE) n. 1198/2006, implica che i nomi dei beneficiari vengono inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato in conformità dell'art.31, secondo comma, lettera d) del predetto regolamento, ovvero tramite pubblicazione per via elettronica, od altro modo, dell'elenco dei beneficiari, delle denominazioni e dei relativi finanziamenti pubblici assegnati.

20. Riferimenti normativi

- Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo per la pesca;
- Regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la Pesca;
- Vademecum FEP della Commissione Europea del 26 marzo 2007;
- Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca;

- Documento di lavoro “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca: guida all’applicazione dell’Asse IV del FEP” della Commissione Europea del 29 maggio 2006;
- Documento di lavoro “Attuazione dell’Asse IV del FEP” della Commissione Europea del 15 gennaio 2007;
- Nota metodologica per l’attuazione dell’asse IV – Sviluppo sostenibile delle zone di pesca. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – approvata nella seduta del CdS del 15 marzo 2011;
- Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007-2013; MIPAAF 20 maggio 2009;
- Programma Operativo Nazionale FEP (in corso di revisione le cui modifiche sono state approvate nella seduta della Cabina di Regia del 22 novembre 2011 e successivamente ratificate nel Comitato di sorveglianza del 16 dicembre 2011);
- Guida alla “Selezione dei GAC e dei PSL”. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – approvata in Cabina di Regia del 12.10.2011
- Normative Regionali e Nazionali in materia di pesca e acquacoltura, di lavori pubblici e fornitura di beni e servizi vigenti.

21. Disposizioni finali

Il presente bando nella sua forma integrale ed i relativi allegati, nonché i contenuti degli altri Assi FEP Sicilia 2007-2013 sono scaricabili dal sito ufficiale del Dipartimento Regionale degli Interventi per la Pesca.

L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, prorogare o revocare il presente bando. Il bando costituisce “*lex specialis*”, pertanto la partecipazione allo stesso comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali.

22. Documentazione allegata

Al presente bando sono allegati i seguenti documenti che ne fanno parte integrante:

- Allegato A: Disposizioni di attuazione;
- Allegato B: Domanda di contributo;
- Allegato C: Formulario per la redazione del Piano di Sviluppo Locale (PSL);
- Allegato D: Modello di protocollo di intesa;
- Allegato E: Mappa dei comuni e popolazione della fascia costiera della regione Sicilia propedeutica alla costituzione dei Gruppi di Azione Costiera (GAC);
- Allegato F: Tabella 1 - Abitanti e occupati per comune costiero della Sicilia;
- Allegato G: Tabella 2 - Capacità della flotta da pesca per ufficio di iscrizione;
- Allegato H: Tabella 3 - Numerosità del naviglio da piccola pesca per ufficio di iscrizione.



- “Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007-2013”;
- “Linee guida in merito alla rendicontazione degli interventi a sostegno della pesca e dell’acquacoltura – Finanziate dal FEP”;
- “Linee guida per la presentazione dei progetti da allegare alle istanze e per la contabilità finale”.

**Il Dirigente Generale
(Prof. Salvatore Barbagallo)**